
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

(Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, , del 4.01.2010)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 47/R/ 2003
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 24 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 11 - Sostituzione della Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 12 - Inserimento della Sezione V bis del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 13 - Sostituzione del Capo II del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 34 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 15 - Modifica della rubrica del Titolo IV del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 16 - Modifiche all'articolo 35 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 36 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 18 - Norme transitorie

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 novembre 2009;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2009, n. 1031;

Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 16 dicembre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2009, n. 1288;

Considerato quanto segue

1. è necessario dare attuazione all'articolo 4 della l.r. 32/2002 esplicitando e disciplinando la tipologia del nido aziendale quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o più enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti. Per questa tipologia di servizio educativo per l'infanzia è necessario individuare le caratteristiche strutturali e qualitative;

2. dall'esperienza maturata dall'applicazione della normativa in materia è inoltre emersa la necessità di introdurre norme di semplificazione relativamente all'autorizzazione e all'accreditamento, per i quali sono individuati i termini, trenta giorni o sessanta a seconda della complessità delle operazioni di verifica da effettuare da parte del soggetto competente, per la conclusione dei relativi procedimenti al fine di attuare i principi di parità di trattamento e trasparenza, previsti dalla normativa vigente, su tutto il territorio regionale;

3. occorre accentuare e rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza dei bambini e di qualità e flessibilità dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e alla progettazione pedagogica che devono tener conto delle esigenze legate allo sviluppo e al benessere dei bambini;

4. è opportuno individuare i servizi che non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi, i cosiddetti baby parking, che assicurano un servizio di custodia e si trovano allocati per lo più presso i centri commerciali e comunque sono attrezzati per consentire l'accoglienza e la permanenza temporanea dei bambini. Per tali servizi è rimandata ai comuni la disciplina che deve assicurare la tutela della sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini;

5. nell'ottica di sviluppare un sistema integrato di servizi, si provvede a rafforzare per i comuni le funzioni di gestione, di regolazione del sistema di rete, mediante il sistema di autorizzazione e di accreditamento, ed il monitoraggio della qualità e del sistema informativo;

6. con riferimento al sistema di educazione non formale dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e degli adulti si introducono norme più stringenti per i comuni in ordine alla trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni che vengono utilizzate dalla Regione ai fini della valutazione e programmazione degli interventi.

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Sostituzione dell' articolo 8 del d.p.g.r. 47/R/2003

omissis (1)

Art. 2

Sostituzione dell' articolo 9 del d.p.g.r. 47/R/ 2003

omissis (1)

Art. 3

Sostituzione dell' articolo 10 del d.p.g.r. 47/R/2003

omissis (1)

Art. 4

Modifiche all' articolo 11 del d.p.g.r. 47/R/2003

omissis (1)

*Art. 5**Modifiche all' articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 6**Modifiche all' articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 7**Sostituzione dell' articolo 21 del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 8**Modifiche all' articolo 22 del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 9**Modifiche all' articolo 23 del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 10**Modifiche all' articolo 24 del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 11**Sostituzione della Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 12**Inserimento della Sezione V bis del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 13**Sostituzione del Capo II del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 14**Abrogazione dell' articolo 34 del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 15**Modifica della rubrica del Titolo IV del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 16**Modifiche all' articolo 35 del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 17**Sostituzione dell' articolo 36 del d.p.g.r. 47/R/2003**omissis (1)**Art. 18**Norme transitorie*

1. Le autorizzazioni e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati hanno validità fino al 31 dicembre 2010.
2. I comuni possono prevedere una deroga per i servizi educativi per la prima infanzia, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora i medesimi non risultino, per condizioni oggettive, adeguabili alle seguenti disposizioni:

-
- a) *articolo 15, comma 7, come modificato dal presente regolamento ; (2)*
 - b) articolo 22, comma 2 bis, introdotto dal presente regolamento.

3. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 come sostituito dal presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R.

2. lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R, art. 3.